

VERBALE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2021 in data 6 novembre, alle ore 10,30 presso la sede sociale, su convocazione ai sensi dell'Art. 4 dello statuto, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea STRAORDINARIA dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1 Trasformazione giuridica dell'Associazione LA FORNACE SPAZIO PERMANENTE corrente in A FORNACE SPAZIO PERMANENTE APS, siglabile "LFSP APS" con revisione e modifica dello Statuto per adeguamento alle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia del Terzo Settore
- 2 Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea Straordinaria, ai sensi dello statuto sociale, la presidente Elena Carena, la quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Francesca Piana.

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria rileva e fa constatare:

- che l'assemblea di prima convocazione indetta per il giorno 5 novembre 2021 alle ore 19 è andata deserta per insufficienza del numero degli associati
- che nell'avviso di convocazione suddetto venne indicato questo giorno ed ora per l'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta;

Tutto ciò premesso:

il Presidente dell'Assemblea dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è atta a validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno con contestuale nomina degli scrutatori. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i motivi tecnico-operativi per cui è opportuno ricorrere alla modifica dello Statuto e legge la nuova versione dello stesso.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA E APPROVA

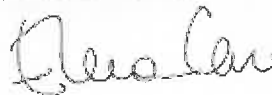
- **LO STATUTO:** L'assemblea approva il nuovo testo dello Statuto redatto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia degli enti del Terzo Settore che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale e degli allegati.

Il Segretario
dell'assemblea



Il Presidente
dell'assemblea



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

LA FORNACE SPAZIO PERMANENTE



ART. 1

(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata)

E' costituita, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. (Codice del Terzo Settore), l'associazione di promozione sociale denominata:

"LA FORNACE SPAZIO PERMANENTE Associazione di Promozione Sociale" siglabile **"LFSP APS"**.

L'indicazione di associazione di promozione sociale e l'acronimo APS potranno essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Cambiano (TO).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione opera nel territorio della Regione Piemonte.

In particolare l'Associazione dal 2001 è ente promotore e gestore del Munlab Ecomuseo dell'Argilla.

La definizione di "ecomuseo" scaturita dal confronto degli ecomusei

Elena Canova

italiani al convegno nazionale di Catania esprime bene in che modo il progetto Munlab Ecomuseo dell'Argilla rappresenti lo strumento di azione per l'associazione:

“L'ecomuseo è una pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, elaborata e sviluppata dalla comunità locale anche per il tramite di un soggetto organizzato nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.” (Carta di Catania, 2007).

La modalità con cui l'associazione opera è quella del coinvolgimento della comunità locale, intesa come abitanti e appassionati del territorio.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle norme del Codice Civile nonché dalla normativa regionale in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'adozione di un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce

Elena Canova

la regola fondamentale di organizzazione e di svolgimento dell'attività dell'associazione.

ART. 4

(Finalità e Attività)

L'associazione è apartitica e aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

In particolare l'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'**art. 5 del D.lgs 117/2017** e ss.mm.ii. e specificamente quelle di cui alle lettere:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera e) - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio, dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lettera f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

Elena Laveva

culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera g) - formazione universitaria e post-universitaria;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al detto articolo 5;

lettera k - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera q) - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al detto articolo 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In relazione a quanto sopra le azioni dell'associazione sono indirizzate ai **seguenti settori**:

Elvira Lanera

1 - arte, patrimonio culturale, attività culturali, con particolare riferimento allo sviluppo della cultura delle produzioni ceramiche, compresa la diffusione e vendita di prodotti legati alla materia argilla;

2 - formazione nel campo di tutti i temi di interesse dell'associazione;

3 - promozione dell'ambiente e del territorio;

4 - promozione della persona.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo dette **azioni** si concretizzeranno in:

per il settore 1:

- ricerca e divulgazione della memoria e trasformazione dei luoghi e del saper fare locale, con particolare attenzione alla cultura materiale di fornace, alla tradizione del tessile e alle pratiche di agricoltura, ma anche ad altri saperi locali;
- ricerca , sperimentazione e divulgazione delle applicazioni contemporanee del design e dell'arte legati alla materia argilla e al paesaggio;
- ricerca e divulgazione del patrimonio storico, culturale e artigianale delle architetture e manifatture in cotto del territorio;
- progettazione e realizzazione di eventi culturali partecipati, attività ricreative, ludiche, espositive, di cittadinanza attiva;
- promozione e partecipazione al recupero di edifici e di aree dismesse del territorio del Pianalto, anche mediante bandi e progetti di rete, organizzazione di corsi, stage e percorsi formativi;



Elena Lanera

- consulenza e servizi legati alla materia argilla, alla ceramica e ai saperi locali;
- progettazione, produzione e vendita di ceramiche e manufatti artistici e artigianali di terracotta e altri materiali;
- organizzazione e partecipazione a fiere ed eventi di promozione e vendita di oggetti e materiali ceramici;
- sperimentazione di materiali ceramici e di tipologie di cotture ceramiche; organizzazione di eventi di divulgazione e vendita di tecniche e materiali ceramici specifici;
- sperimentazione della stampa 3D con l'argilla e altri materiali, anche attraverso la commercializzazione di prototipi e serie di oggetti;
- sperimentazione della bio-edilizia legata alla materia argilla e a altri materiali anche attraverso la commercializzazione di manufatti, semilavorati e materiali legati alla bio-edilizia;

Per il settore 2:

- attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado;
- alta formazione per università e corsi di specializzazione;
- tutoraggio di tirocini e tesi;
- workshop tematici;
- laboratori per bambini e per adulti;
- formazione per i propri associati, volontari e collaboratori;
- scambio di esperienze attraverso residenze per artisti, artigiani, apprendisti

Per il settore 3:

Elena Canova

- ricerca e divulgazione delle questioni ambientali riguardanti la rigenerazione dei luoghi e, in particolare, delle cave di argilla esaurite, con connessioni ai temi della sostenibilità, della biodiversità, dei nuovi stili di vita e di economia sostenibili e circolari ed equi;

- progettazione, organizzazione e divulgazione delle buone pratiche ecologiche, nell'ottica dell'educazione ambientale e della sostenibilità;

Per il settore 4:

- laboratori, attività ed eventi rivolti a persone disabili, soggetti svantaggiati, persone con disabilità motorie e sensoriali, soggetti affetti da malattia mentale, in ottica di inclusione;

- laboratori, attività, eventi aggregativi e di cittadinanza attiva rivolti ai giovani;

- laboratori, attività ed eventi sul tema del benessere della persona.

L'associazione promuove, inoltre, la sperimentazione di produzioni legate alla cultura del territorio, quali:

- video, cortometraggi, lungometraggi;

- performance e spettacoli teatrali;

- installazioni artistiche;

- pubblicazioni;

- materiali didattici;

- oggetti di artigianato e arte di argilla e altri materiali;

- miscele e semilavorati di materiale argilloso per finiture di bio-architettura

Elena Canova

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di cui sopra, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico,

ART. 5

(AMMISSIONE)

Possono divenire associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale membri dell'associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Elvira Lanera

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:



Elena Lanza

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e mancato versamento della quota sociale.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione

Elena Canova

scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato con qualunque strumento (compresa la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Contro la delibera di esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 10

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. Essa è l'organo sovrano dell'associazione.

Ciascun associato iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato,

Elvira Lanera

conferendo delega scritta, anche trasmessa in modo telematico anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, inviati al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Elena Lanera

L'assemblea degli associati può svolgersi anche mediante collegamento audio/video e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;



Elena Lanera

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali altri regolamenti che dovessero essere necessari per lo svolgimento della vita associativa
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che

Ekua Lana

riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea, che ne determina il numero, tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 4 componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 2 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto

Elena Canera

di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Elena Lavea

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti 2 membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione delibera in merito a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea, fatte salve, altresì, le competenze del Presidente di cui al successivo art. 15.

In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio:

- nomina il presidente e il vice presidente
- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera in merito alla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplina l'ammissione degli associati;



Elena Canova

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15

(Il Presidente)

Il presidente fa parte del Consiglio di Amministrazione ed è eletto dal consiglio di amministrazione.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione anche in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Elena Lanza

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

ART. 16

(Organo di controllo- Revisione legale dei conti)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento

Elena Lanza

procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

Elena Lanza



ote associative;
tributi pubblici e privati;
nazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
ndite patrimoniali;
tività di raccolta fondi;
mborsi da convenzioni;
roventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
traverso lo svolgimento di attività economiche di natura
merciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
ssidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
tuzionali,
gni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 s.m.i..

ART. 19

(Patrimonio)

patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed
mobili di proprietà dell'associazione nonché da erogazioni, lasciti e
onazioni allo stesso destinati e da eventuali fondi di riserva
stituiti con le eccedenze del bilancio.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque
denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del
D.Lgs. 117/2017 s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

Elena Canova



comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato secondo la normativa vigente.

ART. 22

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Elena Lanera

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'assemblea egli associati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Elena Lavea

ART. 28

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione a partire dall'operatività di detto Registro.

La Presidente e Legale Rappresentante

Elena Lanera

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 22-11-2021 n° 3448
Serie 3... e 312,00
TRECENTO DODICI / 00

IL FUNZIONARIO
Francesco NEMORE

Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico MASTROGIACOMO



0 1 20 153346 533 9

